



Città di Modica

Polizia Locale
Ufficio Ordinanze

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE

SETTORE VIII

N. 338/2018 DEL 27/09/2018

Prot. n. 52533/08 del 27 SET 2018

Oggetto: Istituzione zona a traffico limitato in via Principe di Piemonte Belvedere e via Pizzo.-

Il Responsabile del Settore VIII- Polizia Locale

Letta la deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 24.09.2018, relativa all'istituzione della zona a traffico limitato in via Principe di Piemonte Belvedere e nel tratto di via Pizzo compreso tra la via Principe di Piemonte Belvedere e l'intersezione con la via Morana;

Ritenuto opportuno adottare i necessari provvedimenti alla viabilità;

Visto gli artt. 5, comma 3°, e 7 del nuovo C.d.S. D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

Visto Il T.U. EE.LL. n. 267/2000;

Letta la L. n. 241/1990 smi;

Letto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008;

Letto il C.d.S.;

ORDINA

Viene istituita la zona a traffico limitato in via Principe di Piemonte Belvedere e nel tratto di via Pizzo compreso tra la via Principe di Piemonte Belvedere e l'intersezione con la via Morana, e di consentire nella predetta ZTL:

- a) il transito ai residenti delle vie suddette e nelle strade adiacenti raggiungibili solo percorrendo le predette vie, ai possessori di garage autorizzati e ai veicoli che devono effettuare il carico e scarico merci;
- b) il transito dei mezzi di Pubblica Utilità, dei veicoli adibiti al servizio di Polizia Stradale e di Soccorso;
- c) il transito e la sosta dei veicoli dei medici solamente per il tempo strettamente necessario per effettuare visita domiciliare, i quali dovranno esporre il contrassegno di "Medico in visita domiciliare" rilasciato dall'Ordine dei Medici;
- d) il transito dei veicoli a servizio di persone con ridotte capacità di deambulazione munite di apposito contrassegno;
- e) l'istituzione di spazi di sosta riservati a titolo gratuito per i veicoli privati dei soli residenti nelle predette vie, muniti di apposita autorizzazione;

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Dare atto che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportate a cose e/o persone durante l'esecutività del presente atto;

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 delle legge 69/2009;

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;

L'Ispett. Sup. Pierluigi Cannizzaro è tenuto a controllare l'esatto collocamento della segnaletica.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

La presente ordinanza sarà notificata all'ufficio segnaletica, all'ufficio servizi, al Commissariato di P.S. di Modica, alla Compagnia Carabinieri di Modica, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Modica, al "118", ai Vigili del Fuoco, al resp. della II sez. P.L. e all'addetto stampa del Comune.—

Dalla residenza municipale, li



Il Responsabile P.O. VIII Settore
Rosario Cannizzaro

27 SET. 2018